INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 15

Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali

Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo e' elevata da 180 miliardi a 200 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi sara' portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	IV — Potenziamento rete stradale - sistemazione corsi d'acqua - opere marittime, edilizia popolare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-15-contributo-alle-amministrazioni-provinciali-per-la-classificazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it